

La seduta comincia alle 13.

(Il Comitato approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro di grazia e giustizia, Giovanni Maria Flick.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro di grazia e giustizia, Giovanni Maria Flick, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Ringrazio il ministro per aver assicurato la sua presenza all'odierna audizione, che contribuirà a farci acquisire importanti elementi di informazione nell'ambito dell'attività conoscitiva che abbiamo avviato. È noto, infatti, che la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen pone delicati problemi anche sotto il profilo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati aderenti all'accordo: in particolare, gli aspetti della lotta alla criminalità organizzata in questo settore (mi riferisco agli ingressi clandestini ma soprattutto, per quanto riguarda l'audizione odierna, al traffico degli stupefacenti e delle armi) sembrano essere quelli che impensieri-

scono maggiormente i nostri *partner* aderenti all'accordo di Schengen.

Il problema – è vero – è strettamente connesso ad un adeguato controllo alle frontiere ed è in questo spirito che una delegazione del Comitato si è recata presso le frontiere del nord est d'Italia (abbiamo visitato Tarvisio, Gorizia, Trieste e l'aeroporto di Venezia, in sostanza l'ultima frontiera terrestre che rimane al nostro paese nei confronti della Slovenia) e si recherà prossimamente in Sicilia e in Puglia. È innegabile, infatti, la stretta connessione esistente tra un adeguato controllo alle frontiere e l'attività delle organizzazioni malavitose, che evidentemente approfittano di un eventuale stato di debolezza della nostra presenza lungo le frontiere.

Sotto questo profilo, ci interessa sapere quali iniziative il Ministero di grazia e giustizia abbia già assunto o intenda assumere in vista dell'entrata a pieno titolo dell'Italia nello spazio Schengen, prevista per il 27 ottobre prossimo, nonché quale grado di cooperazione internazionale esista oggi tra le autorità giudiziarie, anche rispetto, per esempio, alla consultazione delle segnalazioni del SIS (sistema informativo Schengen).

Si tratta in sostanza di capire, una volta superati gli ostacoli di natura politica e alcune difficoltà tecniche, se in Italia esistano davvero le condizioni giuridiche per l'applicazione della convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen.

Ringrazio ancora il ministro per la sua presenza e gli do la parola.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Come mi sembra sia

stato evidenziato nell'audizione del mio collega ministro Napolitano e, per altri versi, in quella del presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali, il problema dell'inserimento in ambito Schengen presenta, per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, un aspetto preminente, che ormai ci siamo quasi lasciati alle spalle: mi riferisco all'adeguamento della legislazione in materia di protezione dei dati sensibili.

Se lo ritenete utile, vorrei dapprima affrontare brevemente questo discorso per segnalare le problematiche che investono più direttamente la competenza del mio dicastero; infatti, le questioni più strettamente connesse alla possibilità di consultazione delle segnalazioni SIS in materia di traffico di armi e di stupefacenti rientrano più specificamente nella competenza del Ministero dell'interno e dell'autorità di polizia piuttosto che in quella del Ministero di grazia e giustizia. Nella nostra competenza rientra il problema del varo a largo raggio di una serie di accordi di collaborazione tra le autorità giudiziarie, soprattutto in sede di Unione europea, per quanto riguarda i collegamenti per le operazioni e le indagini transfrontaliere; stiamo portando avanti quest'attività in sede, appunto, di Unione europea, ma essa procede su un binario distinto rispetto a quello dell'attuazione dell'accordo di Schengen.

Il Ministero si è concentrato soprattutto, in base alla legge n. 675 del 1996 e alla legge delega n. 676 dello stesso anno, sulla necessità di creare le condizioni preliminari che rientravano nella nostra competenza e responsabilità per l'entrata effettiva dell'Italia nel circuito Schengen, mentre il tema della cooperazione per l'accesso al SIS riguarda più direttamente la competenza del Ministero dell'interno.

Quanto alla domanda specifica che mi è stata posta, posso rispondere che la banca dati contenuta nel servizio informativo Schengen italiano appartiene al Ministero dell'interno, ai sensi della legge n. 388 del 1993 (se il Comitato lo riterrà opportuno, tornerò successivamente su questo problema con riferimento alla

legge di attuazione della convenzione di Schengen). In linea di massima, quindi, hanno accesso a quel sistema solo gli operatori di polizia e, attraverso questi ultimi, anche l'autorità giudiziaria. Siamo pertanto interessati alla banca dati del SIS, che contiene anche una serie di dati relativi ad armi, persone scomparse, testimoni, veicoli sottratti, ma il nostro interesse specifico a questa materia riguarda per lo più la disciplina delle estradizioni, l'arresto provvisorio, l'intervento dell'autorità giudiziaria. Ricordo che su questo tema era stato posto allo studio, nel 1995, uno schema di circolare da trasmettere alle varie autorità giudiziarie, che ci riserviamo ora di riesaminare ed eventualmente di inoltrare quando saremo entrati a pieno titolo nell'ambito della convenzione.

In sostanza, per quanto concerne l'accordo di Schengen, il nostro è essenzialmente un problema di adeguamento, di coordinamento e di risistemazione della legge del 1981 sull'ordinamento della polizia e delle sue banche dati e della legge n. 388 del 1993 in ordine alla nostra adesione all'accordo di Schengen.

Pertanto, un problema che ci vede impegnati a tutto campo è quello relativo all'emanazione dei decreti delegati, con riferimento non solo all'accordo di Schengen (aspetto che si può considerare ormai portato a termine), ma soprattutto al completamento dell'opera di protezione dei dati sensibili prevista dalla legge n. 675 del 1996.

Questo è il quadro di base nel quale si muove il Ministero di grazia e giustizia, il cui sforzo prioritario è volto all'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge n. 676 del 1996, non tanto per la realizzazione delle condizioni necessarie per l'ingresso in ambito Schengen, visto che per quanto riguarda le nostre competenze gli adempimenti sono stati ormai completati, quanto piuttosto per la correzione, l'integrazione e il completamento delle indicazioni che la legge n. 675 ha dato in materia di protezione dei dati personali.

Quindi, per il Ministero di grazia e giustizia si pone un problema più interno che esterno, che riguarda, per un verso, l'adeguamento normativo, attraverso un coordinamento, che confidiamo di attuare con i decreti legislativi delegati, delle disposizioni della legge n. 388 del 1993 e della legge del 1981 sull'ordinamento della polizia e, per altro verso (questo è un problema che non è necessario affrontare per entrare nello spazio Schengen, ma che è essenziale risolvere in vista della piena adesione alle altre convenzioni), l'attuazione della convenzione Europol e di quella relativa al servizio delle informazioni doganali, che presuppongono anch'esse una serie di norme in tema di protezione dei dati sensibili; per quanto concerne queste ultime, anziché inserirle direttamente negli strumenti di applicazione di quelle convenzioni, preferiamo farne oggetto, per introdurre una disciplina più omogenea, dei decreti delegati di attuazione della convenzione di Schengen.

Questo è il quadro generale in cui pensiamo di doverci muovere. Non so se i componenti del Comitato preferiscano che mi soffermi su tali aspetti oppure intendano pormi subito alcune domande.

PRESIDENTE. È preferibile che lei proceda con la sua esposizione; successivamente, i colleghi potranno porle eventuali domande.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia.* Come è noto, il Governo, appena insediato, ha puntato subito sulla possibilità di garantire la piena partecipazione dell'Italia al processo di integrazione, anche con riferimento all'accordo di Schengen. Lo dico perché la mia esperienza governativa e quella del ministro Napolitano, nel partecipare al Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione europea, è stata rivolta essenzialmente a cercare di portare avanti (da parte del ministro Napolitano sotto il profilo dell'ordine pubblico e della collaborazione di polizia, da parte mia sul piano della modifica della convenzione di estradizione e della stipula della conven-

zione in materia di corruzione, nonché in vista dell'elaborazione del piano globale di lotta alla criminalità organizzata, tutti aspetti sui quali, se lo riterrete opportuno, mi soffermerò brevemente) il discorso di integrazione europea di tipo istituzionale soprattutto per quanto concerne la lotta alla criminalità organizzata, non solo nel contesto specifico della collaborazione in tema di lotta contro la stessa criminalità, ma anche sul versante allargato ed estremamente importante della lotta al riciclaggio, del collegamento tra criminalità organizzata e corruzione, della previsione – mi riferisco in particolare al piano globale su cui, se lo riterrete opportuno, tornerò in seguito – di una strategia globale di lotta alla criminalità nell'ambito di un discorso che miri al passaggio da quello che attualmente si può definire uno spazio giudiziario di cooperazione ad un vero e proprio spazio giuridico europeo.

In quest'ambito, evidentemente, l'incidenza dell'ingresso nell'ambito Schengen è fondamentale sia in sé sia come prospettiva di allargamento del discorso del terzo pilastro di Maastricht. Al riguardo, ho potuto rilevare ieri il riconoscimento di quella famosa linea di comunitarizzazione che prevede il passaggio da un criterio di unanimità ad uno di maggioranza nella decisione, fatto che giudico estremamente importante proprio per gli obiettivi che ci poniamo in materia di convenzioni finalizzate alla lotta contro la criminalità organizzata.

Accanto a questo lavoro che abbiamo svolto a livello di Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni, nelle varie sessioni cui abbiamo partecipato, abbiamo mirato all'approvazione immediata dei disegni di legge n. 1579 e 1580, ossia i cosiddetti disegni di legge Schengen, che a mio avviso sono definiti in questo modo impropriamente: infatti, a parte il contenuto specifico di attuazione dei parametri di tutela dei dati sensibili per le banche dati, che ci consente di entrare nello spazio Schengen, in realtà questi provvedimenti rispondevano ad un disegno molto più ambizioso ed ampio, quello di dare finalmente veste a un

discorso che era già presente da moltissimo tempo; basti pensare che il relativo disegno di legge era stato approvato per ben due volte, nelle precedenti legislature, da un ramo del Parlamento ma non aveva completato il suo iter. Abbiamo in sostanza puntato a dare finalmente una veste ai problemi relativi alla tutela dei dati sensibili e della *privacy*.

Il dibattito parlamentare, soprattutto quello svoltosi al Senato, ha arricchito notevolmente questo tema perché, oltre agli elementi necessari per entrare nello spazio Schengen, la cui acquisizione era ragionevolmente scontata, il problema riguardava soprattutto le garanzie da introdurre rispetto alle banche dati attivate dai privati o da pubbliche amministrazioni per scopi diversi da quelli di giustizia o di tutela dell'ordine e della sicurezza, che sono quelle che interessano l'accordo di Schengen.

Sotto lo specifico profilo dell'intervento nell'ambito di tale convenzione, il dibattito ha visto confermare in pieno il disegno di legge governativo che era stato concertato dal Ministero di grazia e giustizia insieme a quelli degli affari esteri e dell'interno. L'approvazione dei due disegni di legge è avvenuta con un consenso molto ampio sia alla Camera sia al Senato.

Con l'approvazione della legge n. 675 del 1996, che è in vigore dal 9 gennaio 1997 per quanto riguarda i trattamenti dei dati personali effettuati in adesione alla convenzione, mentre per i restanti trattamenti è in vigore dall'8 maggio scorso, abbiamo completato gli adempimenti giuridici necessari per l'entrata del nostro paese nello spazio Schengen.

Ricordo, in particolare, che l'articolo 45 della stessa legge n. 675 non introduce distinzioni, per quanto riguarda la convenzione, tra i trattamenti automatizzati e quelli non automatizzati; sono state quindi realizzate appieno le condizioni che consentono di trattare i dati nell'ambito del sistema Schengen e di scambiare le informazioni cartacee anche al di fuori del sistema.

Ricordo che eravamo di fronte ad una ragione di urgenza da cui nasceva la necessità di approvare subito le norme che consentivano l'entrata del nostro paese nel circuito Schengen; dall'altro lato, si poneva un problema di maggior respiro, rappresentato dall'approvazione globale di tutte le altre norme che innalzano notevolmente la soglia di tutela della *privacy* e dei dati sensibili rispetto all'impianto originario o comunque a quanto sarebbe stato necessario per aderire alla convenzione di Schengen. Proprio per questo, abbiamo scelto, per un verso, lo sdoppiamento tra la legge e la legge-delega, per consentire una successiva serie di interventi di adeguamento attraverso decreti delegati, mentre per altro verso abbiamo preferito cercare di far confluire in questi ultimi il problema del necessario coordinamento con le leggi n. 388 del 1993 e n. 121 del 1981.

Il quadro giuridico di tutela del trattamento dei dati in ambito Schengen, pur rispondendo in pieno ai requisiti previsti dalla convenzione n. 108 del 1981 e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 15 del 1987, è ripartito in tre atti normativi: mi riferisco alle leggi n. 675 del 1996, n. 121 del 1981 e n. 388 del 1993, che contiamo di ricondurre ad unità e di coordinare attraverso la legge delega n. 676, approvata contestualmente alla legge n. 675.

Dopo l'approvazione, abbiamo potuto depositare lo strumento di ratifica della convenzione n. 108 a Strasburgo nei termini previsti dalla legge del 1989; questo rende efficace per l'Italia la stessa convenzione n. 108 a partire dal prossimo mese di luglio, in concomitanza con l'inizio delle operazioni di caricamento dei dati nel sistema Schengen.

Devo dire – mi pare si tratti di un dato già reso noto al Comitato dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali – che la legge ha costituito oggetto di ampio riferimento presso l'autorità comune di controllo di Schengen, il 27 marzo scorso. L'autorità non ha compiti di verifica e di giudizio sull'adeguatezza delle scelte normative nazionali, nel

senso cioè di poter valutare se le stesse siano o non siano congrue ma, in base alla prassi seguita in passato, ha preso atto con soddisfazione delle due leggi italiane e della loro applicazione; di questo ha informato il presidente del gruppo centrale Schengen. Debbo anche dire che la nostra legge ha rappresentato un modello ed uno stimolo per la Grecia, che dovrebbe entrare nello spazio Schengen contemporaneamente a noi, per l'adozione di un'analogo provvedimento emanato il 9 aprile scorso.

Attualmente stiamo lavorando all'attuazione dei decreti delegati. Il processo di integrazione che interessa in termini generali il trattamento dei dati per finalità di polizia e di giustizia potrebbe coinvolgere i trattamenti dei dati in ambito Schengen solo in minima parte, per aspetti di dettaglio, così come abbiamo previsto nell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge delega n. 676 del 1996.

Ripeto: le due leggi, n. 675 e n. 676, hanno seguito questo tipo di filosofia: rendere applicabili, da subito, i principi della convenzione n. 108 e della raccomandazione del Consiglio d'Europa, in modo da attuare immediatamente gli *standard* previsti dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. In questa direzione si muovono gli articoli 4 e 31 della legge n. 675, in collegamento con la legge del 1981 (ordinamento di polizia) e con la legge n. 388 del 1993, in parte modificata dalla legge n. 675.

Su questo discorso se ne è innestato un altro, al quale ho accennato dianzi: in particolare, al legislatore è stato demandato il compito di verificare se i principi di tutela delle persone applicabili alle banche dati comuni, pubbliche e private, possano essere estesi, con i necessari adattamenti, anche alle banche dati attivate per esigenze di polizia e di giustizia. Tutto ciò senza creare contraccolpi rispetto all'esigenza fondamentale, che stiamo « coltivando » in sede italiana ed in ambito europeo, di condurre una lotta efficace alla criminalità organizzata. La soluzione che si è ritenuto di scegliere è consistita nell'applicazione agli archivi di

polizia soltanto di alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 675; si tratta di una soluzione temporanea, oggetto di approfondimento.

Per quanto riguarda la raccomandazione n. 15 del 1987, ad esempio, la delega permetterà di specificare alcuni principi di tutela nell'ambito di disposizioni di dettaglio, se necessario, e di apportare alcuni correttivi formali al quadro normativo, senza che ciò – ripeto – pregiudichi in alcun modo la nostra adeguatezza a rispettare le condizioni per l'accesso allo spazio Schengen.

Credo – in questo senso, del resto, la Camera ed il Senato ci hanno indirizzato un messaggio molto chiaro, che condividiamo pienamente – che la trasparenza e le garanzie della persona non siano assolutamente incompatibili con una efficace lotta contro la criminalità organizzata.

Alcuni aggiustamenti sono stati suggeriti, in termini condivisibili, dal presidente dell'Autorità garante, nel corso della sua audizione; altri li stiamo studiando con riferimento alle due convenzioni Europol e SID (Sistema informativo doganale). Siamo impegnati nel varo di due disegni di legge di ratifica: il primo, relativo alla convenzione istitutiva di Europol (AS n. 2488, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 maggio scorso); il secondo, alla convenzione istitutiva del sistema di informazione doganale (AC n. 3387, presentato alla Camera l'8 marzo 1997). D'intesa con i Ministeri degli esteri, dell'interno e delle finanze, abbiamo preferito applicare una tecnica diversa da quella utilizzata nel 1993 in sede di ratifica dell'accordo di Schengen. In particolare, abbiamo deciso di stralciare dalle due leggi di ratifica di Europol e del SID le norme-soglia in materia di garanzia dei diritti della persona, per un triplice ordine di motivi. Anzitutto, perché la legge delega n. 676 prevede l'emanazione di norme di questo tipo. In secondo luogo, perché la predisposizione di queste norme attraverso i decreti delegati può accelerare l'iter di approvazione dei due disegni di legge relativi ad Europol e a SID, che avrebbero un contenuto più semplificato. Infine,

perché i decreti delegati dovrebbero consentire un elaborato più organico dal punto di vista formale e sostanziale e, quindi, agevolarne l'articolazione.

In sostanza, vorremmo, d'intesa con le altre Amministrazioni, evitare e prevenire il rischio che norme di garanzia pur sostanzialmente simili divergano per forma, per contenuto formale, soltanto perché approvate in tempi diversi.

Mi pare che la nostra legge sull'accoglienza dei dati abbia incontrato una buona accoglienza: il testo è stato tradotto in lingua inglese ed è oggetto di studio anche da parte di altri paesi, trattandosi del primo atto normativo – a volte, partire in ritardo presenta dei vantaggi – di adeguamento alla direttiva comunitaria n. 46 del 24 ottobre 1995. Dovremo ora affrontare la verifica delle interconnessioni fra le varie banche dati di polizia e creare un'armonia di disciplina tra servizi di polizia ed autorità giudiziarie, che in futuro potranno avere accesso all'una o all'altra banca dati. A tale proposito, la delega propone un altro criterio direttivo, nel senso di monitorare con legge le varie forme di accesso alle banche dati di qualsiasi tipo da parte delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Le altre tematiche alle quali ella ha fatto cenno, signor presidente, e che non sono di diretta pertinenza del Ministero di grazia e giustizia, nonostante quest'ultimo le stia seguendo, sono quelle di cui il Comitato è già informato; riguardano, in particolare, i lavori del comitato esecutivo del 19 dicembre 1996, nel corso dei quali sono state prospettate alcune difficoltà per l'allargamento tecnico del SIS e per la data d'inizio dei *data loading test*, anche nella prospettiva di favorire l'ingresso dell'Austria e della Grecia; la strumentalità con la quale sono state proposte alcune critiche all'Italia, sia sulla politica dell'immigrazione (so che il ministro Napolitano vi ha già parlato ampiamente del disegno di legge al quale questo ministero ha collaborato attivamente, soprattutto in ordine alla predisposizione degli strumenti giuridici di restringimento o di espulsione); il questionario, al quale l'Italia ha già

fornito risposta e le difficoltà incontrate dal processo di comunitarizzazione delle scelte poste a base dell'accordo di Schengen. Anch'io auspico che i disegni di legge sull'immigrazione, a cui va collegato il disegno di legge in materia di asilo, possano essere approvati il più rapidamente possibile. Essi non sono necessari per l'ingresso in Schengen, ma certamente risulteranno utili per smorzare alcune polemiche o riserve mentali – se posso esprimermi in questi termini – emerse negli ultimi tempi.

Rimane poi il discorso più ampio, sul quale mi pare vi siano già indicazioni di lavoro; cito per tutte – se necessario, ove il comitato lo ritenesse opportuno, potrà in seguito soffermarmi su questo aspetto – tutta la serie di iniziative che abbiamo portato avanti e sollecitato sia in materia di convenzione per l'estradizione, con specifico riferimento ai reati associativi; sia con riferimento alla cooperazione giudiziaria e di polizia, soprattutto per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere; sia, infine, per quanto riguarda la convenzione in materia di sequestro, confisca, omogeneizzazione dei mezzi di lotta al riciclaggio e reciprocità, nonché una convenzione che abbiamo firmato recentemente a Bruxelles – se non ricordo male, due settimane fa – in materia di lotta alla corruzione; tutte iniziative, queste, mirate, accanto e forse più di Schengen, a realizzare un nuovo spazio giuridico europeo che, oggi come oggi, è soltanto uno spazio giudiziario.

È questo il quadro di riferimento nell'ambito del quale il ministero sta lavorando.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Flick e, prima di dare la parola ai colleghi che la chiederanno, vorrei porgli due domande: una banalissima, l'altra – spero – un po' meno.

Lei ha ricordato come la legge n. 675 sia stata impropriamente definita « legge Schengen ». Questa mattina qualcuno – proprio presumendo l'esistenza di un collegamento tra la legge e il Comitato di controllo – mi ha segnalato un caso

paradossale. Si tratta di una signora che, essendosi sottoposta ad esami radiografici per aver subito un « colpo di frusta » in occasione di un incidente stradale, ha chiesto ad un nipote, poiché impossibilitata, di ritirare le lastre. Queste ultime non sono state consegnate con la motivazione che al ritiro non aveva provveduto il soggetto interessato direttamente. Probabilmente, si tratterà di procedere ad opportuni adeguamenti, anche alla luce della delega specificamente finalizzata, appunto, all'adeguamento, per evitare paradossi che, pur alla luce di tutti gli elementi innovativi che il ministro ha ricordato, potrebbero derivare da una preoccupazione eccessiva, come del resto sottolineato dal professor Rodotà nel corso della sua audizione.

L'altro aspetto che vorrei porre in rilievo è sicuramente meno banale ai fini dei nostri lavori e deriva dall'esperienza della visita effettuata alla frontiera con la Slovenia. Uno dei problemi che ci è stato rappresentato, in particolare dalle forze dell'ordine e da coloro i quali sono preposti all'applicazione della legge, riguarda un aspetto particolare. I soggetti interessati ci hanno detto di non avere alcuna difficoltà nel momento in cui individuino qualcuno sulla frontiera; nessun problema, in sostanza, esiste ai fini del respingimento. La questione si pone invece nel momento in cui venga individuato qualcuno che, per esempio, stia bevendo un caffè nel bar centrale di Trieste. A quel punto, le forze dell'ordine possono soltanto intimare l'espulsione del soggetto in questione.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Il quale può ricorrere al TAR... !

PRESIDENTE. Sì, così mentre attende l'esito del ricorso al TAR, può finire di bere il caffè... !

Lei ha ricordato che su questo punto esiste una competenza specifica del suo ministero, insieme a quella del Ministero dell'interno. Vorrei capire, pur nel rispetto dei doveri di accoglienza e delle attenzioni

che mi sembrano espresse dal disegno di legge presentato dal Governo, quali possano essere le soluzioni e se, nel provvedimento all'esame della I Commissione, siano già evidenziati elementi in questa direzione.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Risponderò alla prima domanda manifestando e ribadendo una preoccupazione avvertita non soltanto da me ma anche da altri: se, ad esempio, perdessi la mia agendina elettronica, incorrerei nel reato di divulgazione, magari colposa, di dati personali. Ho la sensazione che il primo contatto con la rivoluzione culturale. Attribuisco anche a me, oltre che al Governo, la colpa di aver sempre parlato di « legge Schengen ». In realtà, in questo provvedimento, con riferimento a Schengen, è individuabile soltanto un « pezzettino ». Il discorso globale di questa legge riguarda il riconoscimento – finalmente ! – di un diritto alla *privacy* che, come voi sapete, non è esplicitamente previsto dalla Costituzione, ma non per questo è meno presente, e del quale abbiamo un estremo bisogno. Probabilmente, quindi, abbiamo sbagliato quando abbiamo definito « legge Schengen » la legge sulla *privacy*.

Accanto a questo, abbiamo – per così dire – un altro difetto di ottica, nel senso che parliamo di *privacy* sempre e soltanto in riferimento ai processi penali ed ignoriamo completamente il discorso sul diritto alla *privacy*. Sapete meglio di me quale rivoluzione culturale sia stata realizzata con questa legge. La *privacy* è un diritto recente, nato non più di cento anni fa, ma che è stato culturalmente rivoluzionato in modo profondo. La filosofia di questa legge – che a me piace molto – è quella di sostituire al diritto al segreto o al diritto alla privacy il diritto al consenso o al controllo nella gestione dei propri dati; in una società ad altissima diffusione dei dati e ad altissima velocità di circolazione di questi ultimi – penso ad *Internet* – non è più possibile attestarsi sul primo modello di protezione della *privacy* (nel senso cioè di tenere dati

riservati), che rappresentava una copia attenuata della segretezza dei dati, concetto tipicamente tradizionale. La linea, invece, è quella del diritto al consenso con riferimento alla raccolta, circolazione ed utilizzazione dei dati personali. Si tratta di un diritto fondamentale nel momento in cui le tecnologie attuali consentono raccolte e gestioni di dati in esubero, cioè consentono utilizzazioni delle raccolte di dati che vanno ben al di là delle finalità. Non vorrei invadere l'ambito di competenza del professor Rodotà, che ammiro e stimo moltissimo; sono un modesto penalista e uno dei primi lavori che ho scritto riguardava la contravvenzione per molestia o disturbo alle persone. In quel lavoro sottolineavo, per esempio, il diritto a non essere «invaso» dai *depliant* pubblicitari che arrivano a casa...

PRESIDENTE. Spero abbia contemplato un'eccezione per la propaganda dei candidati alle elezioni politiche...!

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi riferivo, in particolare, a messaggi del tipo: «lei è stato scelto»; «lei è il privilegiato». Nel momento in cui siamo passati da una tutela di tipo oggettivo (una notizia è segreto riservato e non deve essere diffusa) ad una tutela che potremmo definire di tipo soggettivo (il diritto al controllo ed al consenso sulla circolazione delle proprie notizie), abbiamo avuto – mi consenta di dirlo con molta franchezza – grosse reazioni da parte di tutti coloro i quali, nei vari settori, vedevano nell'utilizzazione dei dati una fonte di iniziativa economica. Dobbiamo superare questo passaggio. Qualcuno mi dice, preoccupatissimo, che la televisione non poteva più raccogliere e memorizzare le immagini degli infortuni sui campi di calcio, perché una cosa è mandare in onda le immagini del calciatore che sta giocando e che si frattura il femore, altra cosa è memorizzarla e mandarla nuovamente in onda, perché questo potrebbe indurre a pensare che si stia costituendo una banca dati con riferimento agli elementi che segnalano lo stato

di salute di una persona. Sono convinto che, non solo nei decreti delegati ma, prima ancora, nell'adeguamento interpretativo, settore nel quale il garante sta lavorando molto bene, il problema debba essere risolto. D'altronde, la legge n. 676 prevede interventi di tipo correttivo ed integrativo che consentono questo tipo di discorso. Mi pare giusto avere prima un periodo di assestamento e mi parrebbe giusto e profondamente civile evitare allarmismi ingiustificati, come quelli emersi nei primi tempi, che tuttavia mi sembra vadano gradualmente scomparendo.

D'altra parte, stiamo entrando in una logica diversa e questo tipo di reazioni è inevitabile. In sostanza, non mi preoccupo molto; mi preoccuperei se questo atteggiamento continuasse a persistere tra un anno, quando, dopo, appunto, un anno di attività del garante e di preannuncio di interventi normativi che noi pensiamo di realizzare con i decreti delegati... Stiamo lavorando per verificare, d'intesa col garante, se possa essere opportuno emanare un primo decreto delegato entro l'estate, finalizzato ad accertare tutte quelle situazioni in cui possa non essere necessaria la denuncia specifica delle banche e con riferimento alle quali, quindi, si possa parlare di denunce semplificate. Riteniamo, inoltre, di dover procedere all'emanazione di un altro decreto delegato, che dovrà costituire il nucleo globale della disciplina. In quella sede – ne abbiamo fatto cenno nella relazione al primo decreto delegato – dovrà essere affrontato il problema del trattamento dei dati indicativi delle condizioni di salute o della vita sessuale, che richiedono un consenso scritto dell'interessato. Si tratterà di distinguere, evidentemente, i dati sensibili idonei a tal fine da quelli che sono semplicemente dati di cronaca, non idonei a questo fine (così com'è l'esempio del calciatore che si frattura la gamba durante una partita). Contiamo di affrontare questo tema sulla base dell'esperienza che il garante avrà accumulato ed acquisito nello spazio di questo anno di esercizio, sì da essere pronti, entro la primavera pros-

sima, ad emanare un decreto delegato di tipo integrativo.

Quanto alla seconda domanda postami dal presidente, si tratta di un argomento molto complicato, così come ho avuto modo di verificare anche insieme ai miei collaboratori e nel rapporto con il Ministero dell'interno. Come voi sapete, nel nostro ordinamento la libertà personale è garantita da due aspetti: la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. Tutti gli interventi sulla libertà personale del singolo, di tipo coercitivo o più o meno coercitivo, sono interventi che, salvo eccezioni particolarissime – penso, ad esempio, al fermo di polizia – richiedono l'atto motivato dell'autorità giudiziaria. Questo vuol dire che esiste la possibilità di adottare tecniche coercitive e che non vi sono problemi particolari per il respingimento alla frontiera (soprattutto quando si tratti di una frontiera di terra e non marittima per la quale, invece, si possono porre altri tipi di problemi); in altri termini, tutti questi interventi di respingimento immediato alla frontiera non creano problemi. Gli interventi di espulsione successiva o gli accompagnamenti alla frontiera creano grossi problemi quando si ponga la necessità di lasciare uno spazio di tempo, quando cioè si debba provvedere alla custodia di un soggetto che abbia fatto un ricorso al TAR. Evidentemente se debbo adottare delle tecniche di custodia vado ad introdurre delle limitazioni alla libertà personale nei confronti delle quali è necessario un intervento dell'autorità giudiziaria, con tutte le conseguenze che ne derivano. Si tratta, come è evidente, di un problema non facilmente risolvibile.

Il disegno di legge sulla immigrazione prevede quei centri di raccolta e di contenimento a proposito dei quali, però, è necessaria molta chiarezza: non è possibile pensare a strumenti di contenimento o di sorveglianza esterni, ma si possono studiare delle misure che, in caso di allontanamento dal centro di accoglienza, comportino l'espulsione immediata col conseguente accompagnamento alla frontiera. Si può pensare (come è

stato fatto nel redigere il disegno di legge sull'immigrazione) di eliminare la sospensiva, cioè anche se l'espulsione viene attuata, si garantisce ugualmente al soggetto di poter fare ricorso dall'esterno e, eventualmente, di poter partecipare all'udienza. La possibilità di studiare sistemi tecnici che consentano la « custodia » del soggetto in attesa della decisione sulla legittimità della sua espulsione rappresenta un problema che, a mio avviso, ricade sotto l'articolo 13 della Costituzione e non può che essere risolto attraverso un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Questo a meno di aderire ad altri tipi di soluzioni che, però, mi appaiono molto lontane e molto contrarie alla nostra civiltà ed alla nostra cultura: mi riferisco alla possibilità di aderire alla soluzione di ritenere che l'ingresso clandestino sia un reato.

Attualmente, nel nostro sistema, l'ingresso clandestino non è un reato; può essere un reato la trasgressione dell'ordine di espulsione, ma mi pare giusto (ed io stesso condivido questa linea che, fra l'altro, è condivisa dalla maggior parte dei paesi) che non si possa penalizzare l'ingresso clandestino come tale: tutto questo vuol dire dover rinunciare a strumenti coercitivi di custodia durante le verifiche cui lei faceva cenno. Questa è un'esperienza alla quale io posso dare soltanto un contributo teorico di interpretazione dell'articolo 13 della Costituzione ed è il contributo che abbiamo fornito anche nel corso dell'elaborazione del disegno di legge: in sostanza, tutto questo è più di competenza del mio collega ministro dell'interno, pur considerando questo grosso sbarramento, tanto è vero che tutte le volte che si cerca di trovare strumenti di contenimento o di sorveglianza vi è sempre da fare i conti con la limitazione contenuta nell'articolo 13 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Bettamio, vicepresidente del Comitato.

GIAMPAOLO BETTAMIO. Signor ministro, vorrei chiedere che cosa accade

quando qualcuno commette un reato in un paese e, passando la frontiera, giunge in un paese diverso: la polizia può sconfinare nel primo paese o si deve fermare prima del confine? Credo che vi sia un codicillo dell'accordo di Schengen che riguarda questo punto.

La seconda domanda riguarda quella che lei ha chiamato «rivoluzione culturale», che io spero sempre non scivoli nella schizofrenia. Per quanto riguarda la tutela della *privacy* personale, questo è il periodo in cui vengono utilizzati i teleobiettivi che poi riportano sulle riviste tutto quello che facciamo nelle nostre case o fra le nostre mura: ebbene, questa può essere considerata una violazione della *privacy* oppure i rotocalchi hanno la meglio sul diritto?

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda il problema degli inseguimenti nei confronti dei frontalieri, esso è oggetto di una serie di iniziative sperimentali e soprattutto di convenzioni che stiamo cercando di portare avanti a grandi passi. Il problema non riguarda soltanto gli inseguimenti dei frontalieri, ma anche operazioni di intercettazione, operazioni sotto copertura e le consegne controllate. Proprio questa mattina ho aperto la sessione plenaria del GAFI che ha concluso il semestre italiano di presidenza. Perché parlo di questo? Perché non riesco a vedere una compartimentazione: chiedo scusa se sono andato fuori tema quando ho parlato del piano globale di azione contro la criminalità organizzata. Un'analoga iniziativa l'abbiamo assunta in sede di Consiglio d'Europa che, come sapete, raccoglie i paesi PECO. Per noi è particolarmente interessante poiché, mentre nei paesi dell'Unione europea siamo giunti ad un elevato grado di consapevolezza su queste tematiche e sulla necessità di arrivare ad uno spazio giuridico, con i paesi PECO siamo ancora molto lontani da un discorso di questo tipo. Tra l'altro, il problema del riciclaggio è ancora più evidente proprio con questi paesi, cioè con i paesi dell'Europa orientale. Proprio questa mattina in sede di

GAFI sottolineavo, a nome del Governo italiano, l'urgenza di portare avanti (sia in sede di GAFI sia di Unione europea) questo discorso della collaborazione transfrontaliera delle operazioni sotto copertura e delle consegne controllate. Ho fatto questa premessa per sottolineare che il tema da lei proposto è oggetto di una specifica analisi che stiamo portando avanti per arrivare ad una convenzione sull'assistenza giudiziaria in termini molto concreti.

La legge Schengen (chiedo scusa se anch'io continuo a chiamarla così) si occupa soltanto del trattamento dei dati sensibili e non della loro raccolta. Per tale raccolta, cioè per l'indiscrezione, abbiamo lo strumentario previsto in parte già dal nostro codice penale: penso all'articolo 615-bis del codice penale che tratta dell'invasione del domicilio attraverso strumenti tecnologici, quali un teleobiettivo o l'intercettazione operata dall'esterno. Credo che dovremmo ripensare globalmente a questo problema.

Mi rendo conto dei grossi limiti culturali che abbiamo da questo punto di vista, ma ciò accade perché la Costituzione, come dicevo poco fa, prevede una libertà personale, una libertà domiciliare, cioè una dimensione spaziale, nonché una libertà di comunicazione, in altri termini una dimensione sociale della *privacy*: posso comunicare soltanto con chi voglio, escludendo i terzi. Il fatto che la Costituzione non preveda negli stessi termini e con la stessa chiarezza un diritto alla personalità inteso in senso globale o una libertà morale (che poi sono due facce della stessa realtà), fa sì che noi siamo culturalmente impreparati ad affrontare questo discorso. L'argomento della *privacy* è sempre e solo stato affrontato in chiave processuale, cioè in relazione alla divulgazione degli atti processuali, o anche in chiave penalistica. L'unica reazione che noi concepiamo alla violazione della *privacy* è rappresentata dalla querela per diffamazione, cosa che mi pare profondamente sbagliata. Ecco perché mi auguro che la legge su Schengen ci offra (e questo rientra fra i programmi di Governo) la

chiave per cominciare ad elaborare un discorso globale non solo di gestione dell'informazione (come accade per la legge sulla *privacy* che prevede consenso e controllo sulla effettività dell'informazione), ma ci dia anche la chiave per arrivare ad introdurre, sul piano civilistico, degli strumenti effettivi di tutela di quel diritto cui lei faceva cenno.

GIAMPAOLO BETTAMIO. Quindi, anche per la prossima estate possiamo stare tranquilli!

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Forse potremo stare un po' più tranquilli perché la legge prevede che chi scatti foto con il teleobiettivo non possa crearsi una banca dati con le foto scattate. Quindi, se colloca quattro fotografie su quattro banche diverse è un conto, ma se queste foto vengono messe insieme per ottenerne un servizio, potrei cominciare a domandarmi se non sia stata fatta una raccolta o una gestione di dati idonei a divulgare – per fare un esempio – la vita sessuale di qualcuno. Certo, dovremo capire con molta attenzione (ed in proposito conto moltissimo sul lavoro del Garante) la distinzione fra la cronaca e la gestione dei dati in questi termini.

ANNA MARIA DE LUCA. Signor ministro, mi interessa in modo particolare l'argomento già toccato dal presidente Evangelisti e che riguarda l'impossibilità effettiva di respingimento di soggetti entrati clandestinamente sul suolo italiano. In primo luogo, perché non è possibile trovare una soluzione legale per poter salvaguardare i diritti dei nostri concittadini? Infatti, perché dobbiamo consentire che una persona la quale commetta un reato nel proprio paese di origine o, peggio, nel nostro paese e che quindi, in malafede, penetri all'interno dei nostri confini, possa restare nel nostro paese? Non sono competente in materia giuridica non essendo un avvocato, dal momento che sono un architetto ed imprenditrice.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Spesso sono più com-

petenti proprio quelli che non sono avvocati!

ANNA MARIA DE LUCA. Mi auguro che i « competenti » sappiano operare nell'interesse di tutti. Dunque, l'idea della sospensiva mi sembra una soluzione logica che potrebbe essere realizzata. Ebbene, che possibilità vi sono di pervenire a questa soluzione in assenza di qualcosa di meglio?

Infine, una domanda che forse non è strettamente pertinente ma che questo argomento mi ha richiamato alla mente. Se un individuo incensurato entra nel nostro paese e commette reati più o meno gravi, non si potrebbe tentare di trovare una strada alternativa alla normativa vigente allo scopo di permettere che questi individui possano essere respinti con la stessa rapidità con la quale essi si sono introdotti all'interno dei nostri confini? Non c'è, in altri termini, una qualche possibilità di eliminare una parte dei tanti problemi che il nostro paese deve affrontare? Vorrei chiedere se esiste l'intendimento, per il futuro, di andare verso una maggiore sicurezza per tutti noi, che già faticiamo a vivere.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Forse nel mio precedente intervento sono stato poco chiaro e me ne dolgo. Il respingimento alla frontiera, tecnicamente e giuridicamente, è sempre possibile; esso è lecito e viene attuato. Il problema, come diceva il presidente, riguarda non tanto la possibilità di espellere colui che io trovi sul nostro territorio nazionale essendovi entrato clandestinamente, ma di « custodirlo » per il tempo necessario a far valere la sua difesa.

ANNA MARIA DE LUCA. Perché dobbiamo « custodirlo »?

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Perché, altrimenti, egli si rende irreperibile. In sostanza abbiamo due tipi di formule: la prima riguarda il respingimento alla frontiera, mentre la

seconda è quella relativa all'espulsione di colui che venga scoperto nel paese senza titolo per starci. Non essendo reato e non potendo diventare reato – a mio avviso – l'immigrazione clandestina, si tratta di prevedere una serie di casi di espulsione (ed il disegno di legge sull'immigrazione lo prevede) del soggetto che per ragioni di pericolosità, di turbamento dell'ordine pubblico o di mancanza di legittimazione per restare nel nostro paese deve essere espulso.

A questo punto, di fronte ad un provvedimento di espulsione, il soggetto deve godere del diritto di difesa, cioè il diritto alla verifica della legittimità del provvedimento di espulsione.

ANNA MARIA DE LUCA. Mandiamoli a casa loro!

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è quello che noi ci proponiamo di fare con il disegno di legge. Lo straniero che ha commesso il reato viene rimandato nel proprio paese da dove farà ricorso; solo successivamente, se avrà titolo per farlo, egli potrà rientrare nel nostro paese. È un tipo di regola che abbiamo tentato di introdurre non solo qui, ma anche in altri settori. Non tocca a me dirlo, ma voi sapete quanto sia disastrosa la nostra giustizia, quanto sia lenta e quali tempi lunghi essa abbia. Tra l'altro, esiste il problema su chi sia legittimato ad operare la verifica su questo tipo di provvedimenti, se cioè si debba trattare dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo, il TAR. Ma questo aspetto non ha tanta importanza: dipende se lo consideriamo un diritto soggettivo o meno. Il vero problema riguarda il fatto che, di fronte ai tempi inevitabilmente lunghi della giustizia, anche la giustizia amministrativa si è adeguata grazie all'istituto della sospensione: in altri termini, valutazione sommaria e rapida della legittimità del provvedimento e, se vi è un *fumus* di illegittimità, sospensione dell'efficacia del provvedimento; poi si deciderà nel merito. Ebbene, cerchiamo di eliminare questo

discorso: non mi pare che in relazione a questi piccoli problemi possa essere consentita una valutazione preliminare e, successivamente, una valutazione definitiva. Dall'altro lato vi è la necessità di espellere la persona e di consentirle, stando nel proprio paese, di esercitare il proprio diritto alla difesa: questa è la logica che abbiamo cercato di introdurre nel disegno di legge sull'immigrazione.

Per quanto riguarda i reati che vengono commessi, la Costituzione garantisce, quale diritto inviolabile, il diritto alla difesa. Ne consegue che se io commetto un reato in Italia, debbo essere giudicato in Italia ed ho il diritto a difendermi e quindi ad essere presente.

A questo punto, spostiamo il problema da un altro punto di vista. Non so se si potrebbe arrivare all'idea di non perseguire penalmente (a parte il problema relativo all'obbligatorietà dell'azione penale) lo straniero che commetta un reato in Italia; quello che si può fare e che già ora è previsto (anche se non mi pare che molti lo desiderino visto che la percentuale di extracomunitari presente nelle nostre carceri è elevatissima, aggirandosi mediamente sull'ordine del 30 per cento) è di prevedere quale debba essere la sanzione accessoria alla condanna l'espulsione immediata dal paese o il trasferimento per l'esecuzione della pena nel paese di origine, quando questo venga individuato. È questa la linea sulla quale cerchiamo di muoverci.

ANNA MARIA DE LUCA. Sono rassicurata dal fatto che il Governo ci sta pensando.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Il disegno di legge sull'immigrazione deve, a sua volta, essere completato dal disegno di legge sul diritto di asilo, dal momento che non possiamo valutare il problema solo da un unico punto di vista. Inoltre si tratta di un disegno di legge che, secondo me, va diviso esattamente a metà, tra il riconoscimento dei diritti, la disciplina del fenomeno attraverso un'analisi dei flussi di migra-

zione ed una doverosa severità nel respingere alle frontiere chi non ha titolo per entrare. Questo respingimento potrà essere meglio praticato se, contemporaneamente, avremo garantito i famosi flussi. Inoltre si deve consentire l'espulsione di colui il quale metta in pericolo l'ordine pubblico o compia quegli atti che prevedono l'espulsione stessa (e che per fortuna sono di competenza del ministro dell'interno).

ANNA MARIA DE LUCA. Vorrei porre un'ultima domanda (mi si perdoni se dirò una sciocchezza): perché una persona che entra clandestinamente in Italia non commette un reato? Se esiste una norma secondo cui per entrare nel nostro paese occorre presentarsi alle frontiere, nel momento in cui non la si osserva e si entra clandestinamente, si commette un reato.

Poiché il ministro ha affermato in precedenza che la cultura sta cambiando, devo rilevare che questo problema cento anni fa non esisteva; mi rendo conto di che cosa celi una circostanza del genere, ma si potrebbe agire con le dovute precauzioni. Basti pensare, per esempio, che se entrassi clandestinamente in Francia o negli Stati Uniti, nella mia coscienza di persona retta...

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si commette comunque un reato.

ANNA MARIA DE LUCA. Lo so, però non è regolare. Sappiamo peraltro che cosa sia accaduto in Albania.

Si tratta quindi di un fatto che personalmente non trovo giusto.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei darle una risposta di tipo tecnico, concettuale e politico.

Cominciando da quest'ultimo aspetto, ricordo che l'espatrio e l'ingresso clandestini costituivano reato in un certo momento storico del nostro paese, che non vorrei tornasse. Questa è una prima considerazione, di ordine soltanto politico.

Passando ad una riflessione di tipo politico-solidaristico, non credo che possa essere giustificata (lo dico a titolo personale ma anche come ministro di grazia e giustizia) la difesa della frontiera e del territorio nazionale considerando reato l'ingresso clandestino in quanto tale...

ANNA MARIA DE LUCA. Allora, troviamo un'altra forma.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. ...soprattutto perché purtroppo il problema relativo ai flussi migratori ed alla necessità di farvi fronte riguarda non soltanto l'Italia, ma tutti i paesi europei. Basti pensare, per esempio, a quanto è accaduto in Francia o in Germania.

ANNA MARIA DE LUCA. Mal comune mezzo gaudio!

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che il problema sia un altro e si traduca nell'esigenza di studiare strumenti amministrativi (l'espulsione, il respingimento e così via). Al riguardo, si sta già studiando qualcosa e lo si dovrà fare ancora di più con riferimento alla convenzione di Schengen: sono infatti convinto che una delle riserve mentali più ricorrenti in materia – immagino che l'abbia già detto il mio collega Napolitano – sia rappresentata dal timore che la nostra frontiera marittima, che in questo momento diventerà frontiera europea, sia più permeabile di altre, anche se, prendendo in considerazione il numero di clandestini presenti in altri paesi che hanno, a loro dire, frontiere molto più sicure, si può constatare che tale numero è altrettanto se non più elevato del nostro.

Non credo, quindi, che non sia necessaria né giustificabile l'introduzione della sanzione penale: non ve ne è alcun bisogno, ed anzi sarebbe eccessivo, sul piano concettuale, difendere le frontiere del proprio paese dalla penetrazione di chi ha bisogno attraverso l'introduzione della sanzione penale.

ANNA MARIA DE LUCA. La situazione di chi ha bisogno è diversa da quella di coloro che svolgono attività criminali. Anche se sono d'accordo con lei circa il fatto che sarebbe eccessivo introdurre una sanzione penale, dovremmo però individuare un'altra forma di protezione.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Per esempio, l'espulsione di colui che entri in Italia senza averne titolo o di chi, con il suo comportamento, crei problemi per l'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Flick e tutti i colleghi intervenuti.

Ricordo che domani una delegazione del Comitato si recherà in Sicilia per effettuare un sopralluogo; successivamente ci recheremo in Lussemburgo ed a Strasburgo, al fine di effettuare una verifica operativa del SIS e del Segretariato generale che ha sede in Lussemburgo.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Conoscete certamente tutti i problemi relativi all'allocazione del SIS a Strasburgo.

PRESIDENTE. Non tutti, ma una parte. La nostra visita è comunque volta ad acquisire una migliore conoscenza di tali problemi.

Ricordo inoltre che ci recheremo, verosimilmente il 1° luglio prossimo, a Castro Pretorio per assistere alle operazioni di primo caricamento dei dati.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono convinto che, nel momento in cui arriveremo alla realizzazione effettiva della convenzione Europol, probabilmente Schengen perderà molto... In questo momento, però, mi pare necessario.

Ricordo che la penultima volta in cui ho partecipato al Consiglio dei ministri dell'Unione europea avevamo firmato un protocollo molto interessante sulle operazioni transfrontaliere; in quell'occasione, i giornalisti tedeschi mi hanno chiesto di rilasciare loro un'intervista, nel corso della quale pensavo che si sarebbe parlato, tra l'altro, di corruzione. Invece, l'intervista è stata completamente incentrata su Schengen, ed in particolare su che cosa avremmo fatto per le nostre frontiere. A quel punto, mi è sorta spontanea la domanda: « Ma voi che cosa avete fatto per le vostre ? ». Infatti, in Germania i clandestini sono certamente in numero pari, proporzionalmente, a quelli presenti nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ringrazio di nuovo il ministro per il suo contributo.

La seduta termina alle 14,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 19,30.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO